



di Giovanna

Boschetti

Contributor


16 OCT, 2019

*



Perché dobbiamo mettere subito dei paletti ai deepfake

Le leggi della California tracciano la via per una regolamentazione su un fenomeno che può avere dei risvolti molto pericolosi



A comparison of an original and deepfake video of Facebook CEO Mark Zuckerberg. (Elyse Samuels/The Washington Post via Getty Images)

Lo scorso 3 ottobre sono stati definitivamente approvati dallo **Stato della California** due atti legislativi volti a regolamentare il **crescente utilizzo delle più recenti tecniche di manipolazione digitale** capaci di riprodurre fedelmente la fisionomia degli esseri umani, meglio conosciute come **deepfake**.

In particolare, l'Assembly Bill No. 602 **vieta la creazione e la diffusione di un qualsiasi materiale sessualmente esplicito** non autorizzato dal diretto interessato: tale disposizione, di ampissima portata, supera anche le più recenti normative in materia di revenge porn, specificando che tali condotte costituiscono reato a prescindere

dal loro intento lesivo, poiché intrinsecamente contrarie ai diritti fondamentali dei cittadini.

L'Assembly Bill No. 730 censura, invece, la **distribuzione di contenuti audio o video** ingannevoli ritraenti un candidato politico e finalizzati a danneggiare la reputazione di quest'ultimo o ingannare un elettore per orientarne il voto: tale divieto ha efficacia *erga omnes* (media inclusi) ed implica la responsabilità dell'illecito, sulla base delle prove fornite dal danneggiato stesso, in capo a chiunque abbia diffuso il contenuto ingannevole, ad eccezione di chi "per professione" diffonde fake news – come i programmi audio o televisivi parodistici e satirici – oppure abbia provveduto a indicare chiaramente la falsità del contenuto.

I citati atti normativi sono già entrati in vigore con la specifica che, mentre l'atto normativo dedicato ai *deepfake* a sfondo sessuale è pienamente applicabile, le disposizioni dedicate ai contenuti di carattere politico/elettorale prevedono una **disciplina transitoria valida sino al 2023**, in attesa di ulteriori disposizioni normative più organiche ed efficienti.

Perché servono le norme

L'intervento legislativo sopra commentato, nato in California, dove si è evidentemente avvertita l'urgenza di fornire chiare regole alle tecnologie che l'inesauribile fantasia delle data driven companies della Silicon Valley progetta su larga scala, costituisce un importante passaggio nella legiferazione su un tema attualmente al vaglio di altri Stati federati, tra cui **New York, Texas e Virginia**. Tali leggi, invero, appaiono a un occhio attento alla fenomenologia dei nuovi media indubbiamente apprezzabili e necessarie.

Entrambi gli utilizzi del *deepfake* sanzionati nella citata normativa sono idonei a determinare **gravi compressioni della libertà delle persone fisiche** e di quei valori, costituzionalmente garantiti nel nostro ordinamento, ma propri anche del mondo internazionale, di dignità e riservatezza dell'uomo.

Se da un lato è superfluo, dunque, sottolineare la **gravità dell'utilizzo sconsiderato del deepfake a sfondo sessuale**, di cui i gravissimi fatti di cronaca relativi alla circolazione non desiderata di immagini reali hanno già tristemente rese note le conseguenze, dall'altro lato alcuni commenti possono essere effettuati in relazione al loro utilizzo nel mondo politico e legato alle campagne elettorali.

In verità, la **rappresentazione alterata di personaggi politici** è un fenomeno ben noto nel nostro ordinamento, riconducibile alle espressioni della parodia e della satira, su cui la giurisprudenza ha costruito chiari limiti di ammissibilità sulla base delle libertà costituzionali e dei principi di verità, continenza e pertinenza.

Rispetto a ciò che avveniva in passato, in cui ogni interrogativo in merito al giusto temperamento tra interessi talvolta opposti, dettati da **diritto alla riservatezza** e all'immagine da un lato e **diritto di parola** e manifestazione del pensiero dall'altro, sorgeva per effetto di un atto umano (si trattasse di un articolo giornalistico, di una vignetta, così come di una interpretazione comica), l'utilizzo dei sistemi di intelligenza artificiale sposta il dibattito su un piano, ad avviso di chi scrive, totalmente diverso.

L'uso dei dati

Attraverso i *deepfake*, infatti, a differenza di ciò che avviene tramite le forme tradizionali di parodia e satira realizzate interamente dall'uomo, vengono **immagazzinate enormi quantità di immagini e di**

dati appartenenti al soggetto che viene ritratto in assenza del suo consenso, rese accessibili a più fornitori (nella migliore delle ipotesi, fornitori dei servizi informatici connessi ai sistemi di intelligenza artificiale), spesso conservate per un tempo indeterminato ed in spazi virtuali spesso non tracciati. In tale contesto, peraltro, elevate sono le probabilità che tali sistemi non godano di un adeguato grado di sicurezza (la quale, infatti, ha elevati costi in ambito tecnologico) con concreto rischio di perdita, sottrazione e manipolazione.

Alla luce di quanto sopra, è evidente quali importanti **rischi incombano sui trattamenti di dati** realizzati tramite i sistemi di intelligenza artificiale, e in particolare dei deepfake (che necessitano, per il loro stesso funzionamento, di elevatissimi quantitativi di immagini e dati personali) con riferimento alla privacy e alla reputazione on line.

Per tale motivo, si può ritenere che l'introduzione di misure repressive di tali sistemi, pur potendosi talvolta tradurre in forme di "censura preventiva" a iniziative economiche private, possano dirsi pienamente condivisibili e giustificate se necessarie a garantire, correttamente declinate nel mondo di internet, la **pienezza di quei diritti all'identità, alla riservatezza, all'immagine e anche alla libertà di espressione** che costituiscono il nucleo dei diritti fondamentali dell'uomo e che sono stati affermati in epoche in cui talune soluzioni tecnologiche e talune minacce per l'uomo non erano nemmeno pensabili.